

L.R Marche 27-12-2007 n. 19

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008).

Art. 29

Rateizzazione recupero crediti ⁽¹⁷⁾.

1. La Regione rateizza il recupero dei propri crediti di qualsiasi natura, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate e documentabili.

2. La rateizzazione è concessa fino ad un massimo di sessanta rate mensili in ragione dell'entità del debito e del reddito complessivo dell'ultimo anno, secondo fasce definite con deliberazione della Giunta regionale che stabilisce, altresì, le modalità, la documentazione necessaria ed i termini per la presentazione della richiesta.

3. La rateizzazione comporta il computo degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento della presentazione della richiesta. In ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.

4. In caso di omesso pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio con obbligo di estinguere, entro trenta giorni, il debito residuo in un'unica soluzione.

5. La rateizzazione non è concessa nei seguenti casi:

a) per importi inferiori ad euro 100,00;

b) qualora al debitore siano state concesse più di tre rateizzazioni;

c) qualora il debitore sia decaduto ai sensi del comma 4 da una precedente rateizzazione.

5-bis. Per i crediti della Regione iscritti a ruolo ai sensi del [d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602](#) (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), la rateizzazione è concessa dall'agente della riscossione con le modalità previste dall'articolo 19 del d.p.r. medesimo ⁽¹⁸⁾.

(17) Con [Delib.G.R. 25 febbraio 2008, n. 247](#) sono stati approvati criteri e modalità per la concessione di rateizzazione dei crediti regionali, ai sensi del presente articolo.

(18) Comma aggiunto dall'[art. 24, L.R. 29 luglio 2008, n. 25](#).